

DELIBERAZIONE 9 SETTEMBRE 2025

405/2025/R/GAS

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226/11, DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM TORINO 6 – PO ORIENTALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1352^a riunione del 9 settembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 402/2025/A, opera, a far data dal 10 agosto 2025, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante "Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale" (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale”, così come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2025, 67/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2025/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2025, 402/2025/A (di seguito: deliberazione 402/2025/A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- i chiarimenti dell’Autorità dell’11 dicembre 2020 (di seguito: chiarimenti 11 dicembre 2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* 4 marzo 2020, n. 4/2020.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente, all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- nella motivazione della deliberazione 570/2019/R/gas, l'Autorità, in relazione ai nuovi investimenti, ha ritenuto opportuno, con riferimento all'esigenza di favorire uno sviluppo efficiente degli investimenti, prevedere, tra l'altro, che:
 - siano riconosciuti, in generale, solo investimenti effettuati in condizioni di economicità;
 - possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari i soli costi relativi a investimenti che rispettino condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità o che siano supportati da analisi costi benefici valutate positivamente dall'Autorità;
 - con riferimento agli investimenti realizzati sulla base delle gare d'ambito, non siano in ogni caso ammissibili a riconoscimento tariffario la quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;
- nei chiarimenti 11 dicembre 2020, l'Autorità, a integrazione dei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, nei quali, tra l'altro, si era precisato sulla base di quali criteri potessero trovare riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto 226/11, ha ritenuto opportuno precisare le condizioni per il riconoscimento degli investimenti relativi a interventi di estensione delle reti di distribuzione individuati dalla stazione appaltante nelle Linee guida

programmatiche d'ambito e valutati positivamente mediante l'analisi costi-benefici.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità; in particolare l'articolo 36, comma 1, del medesimo Allegato A, prevede che la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità sia svolta secondo due regimi, ordinario e semplificato, disciplinati, rispettivamente, nelle Sezioni II e III del medesimo Allegato A;
- l'articolo 36, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che le stazioni appaltanti che abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo anche nel caso in cui siano state introdotte modifiche legate alla normativa sopravvenuta e alle previsioni operative relative allo svolgimento organizzativo della procedura di gara, e non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri, dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11, possano accedere al regime semplificato;
- l'articolo 36, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che il regime ordinario si applichi nei casi diversi da quelli previsti dal sopra citato articolo 36, comma 2, del medesimo Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 37, comma 1, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che la stazione appaltante trasmetta all'Autorità, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, inclusa la nota giustificativa di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto;
- l'articolo 37, comma 2, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che la documentazione di cui al comma 37.1 debba essere redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità;
- la Sezione I, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che (articolo 33, comma 8) la stazione appaltante che abbia aggiornato i valori di VIR in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR ne dia espressamente conto nell'ambito degli atti di gara oggetto di pubblicazione e che (articolo 35, comma 3) le Stazioni Appaltanti, nell'ambito delle procedure per la verifica dei bandi di gara, integrino la documentazione che devono trasmettere ai sensi degli articoli 37 e 40 con una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in cui si attesta di aver aggiornato i valori di VIR in coerenza coi criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR,

in modo che (articolo 35, comma 2), nell'ambito delle procedure per la verifica dei bandi di gara, l'Autorità possa dare conto che l'aggiornamento dei valori di VIR sia avvenuto in coerenza coi criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche dei bandi di gara da parte dell'Autorità:
 - esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa e pertanto sono state individuate soluzioni che, da un lato, mirano a garantire la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e, dall'altro, rispettano le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11; in particolare, è stato previsto che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettui verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:
 - a) di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11;
 - b) del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
 - c) delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche in coerenza con le disposizioni di cui al comma 13.3 del decreto 226/11;
 - d) delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio in coerenza con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11;
 - e) delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
 - f) della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida programmatiche predisposte dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 67/2025/R/gas l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere rispettivamente ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale e agli enti locali per le porzioni di rete di loro proprietà, per i comuni dell'Atem Torino 6 – Po Orientale, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 e dall'articolo 6 della legge 118/22.

CONSIDERATO CHE:

- in data 17 luglio 2025 è stata acquisita tramite piattaforma informatica la documentazione di gara inviata dalla Città Metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 6 – Po Orientale (di seguito: stazione appaltante), ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- in data 31 luglio 2025 (prot. Autorità 54618 di pari data) gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla stazione appaltante alcuni chiarimenti in merito alle informazioni e ai dati contenuti nel documento denominato “Allegato B + obbligazioni finanziarie TO6”;
- in data 7 agosto 2025 (prot. Autorità 56268 dell'8 agosto 2025), la stazione appaltante ha fornito i chiarimenti richiesti con comunicazione di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche della sopra citata documentazione di gara sono state svolte secondo quanto previsto dalla Sezione 2 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas in merito al regime ordinario;

RITENUTO OPPORTUNO:

- in merito alla documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla Città Metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 6 – Po Orientale, in data 17 luglio 2025, formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni, come riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, in merito alla documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla Città Metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 6 – Po Orientale, in data 17 luglio 2025;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'Atem Torino 6 – Po Orientale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante.

9 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini